

INDICAZIONI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà costituito da 19 membri così assegnati:

- a) DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
- b) n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c) n. 8 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;
- d) n.2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

COMPITI

Le competenze del Consiglio di istituto sono elencate all'art. 10 del D.Lgs. n. 297/1994, all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 45 del D.I. n. 129/2018.

Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) alle accensioni di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- e) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla Istituzione scolastica;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- h) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici e privati;
- i) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 45 del DI 129/2018;
- j) all'acquisto di immobili;

Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, di alcune specifiche attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo n. 36/2023 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione;
- c) contratti di locazione di immobili;

- d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti all'Istituzione Scolastica, da parte di soggetti terzi;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto di terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale.

Nei casi specificamente individuati dalle lettere a) e b), l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli altri casi, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'Istituzione Scolastica.

FORMAZIONE LISTE

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti (genitori, docenti e personale A.T.A.) contrassegnate da un numero romano relativo al **motto prescelto** e riflettente l'ordine di presentazione. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

Le liste possono avere anche un solo candidato

PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI (ART. 32 OM N. 215/1991)

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente fino a 16 genitori, 16 docenti, 4 rappresentanti del personale A.T.A. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo **dalle ore 9:00 di lunedì 4 novembre fino alle ore 12:00 di sabato 9 novembre.**

Ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo di presentatori, ai sensi dell'art. 1 dell'O.M. n. 293 del 1996 che ha modificato l'art. 32 co. 1 dell'O.M. n. 215/1991:

- LISTA DEI GENITORI: N. **20 presentatori**;
- LISTA DEI DOCENTI per la componente del personale docente, tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola non è superiore a 200 unità, ma superiore a 20 unità, da almeno **18 presentatori** (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera);
- LISTA DEL PERSONALE A.T.A.: tenuto conto che il corpo elettorale in servizio nella scuola è superiore a 20 unità ed inferiore a 200 unità, da almeno **4 presentatori** (1/10 del corpo elettorale – la frazione superiore si computa per unità intera).

I presentatori di lista non possono essere candidati.

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di circolo o di istituto.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal dirigente scolastico o dall'impiegato di segreteria o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

L'autenticazione può essere effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione.

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun candidato può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.

I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati.

La **Commissione Elettorale** aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e **designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali**, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico

IRREGOLARITÀ DELLE LISTE

Entro **il terzo giorno successivo alla presentazione**, la Commissione Elettorale notifica all'albo le irregolarità riscontrate con l'invito a regolarizzare entro 3 giorni.

Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste con affissione all'albo.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

RAPPRESENTATI DELLE LISTE

I nominativi del rappresentante di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al presidente della Commissione Elettorale.

PROPAGANDA ELETTORALE

L'illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi da **mercoledì 6 novembre 2024 a venerdì 22 novembre 2024** in orario non coincidente con le attività didattiche. Nelle Scuole sono disponibili spazi per l'affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche.

Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data prevista per le elezioni.

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda. Le preferenze che possono essere espresse sono:

- n. 2 per la componente genitori;
- n. 2 per la componente docenti;
- n. 1 per la componente A.T.A.

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.

I genitori che hanno più figli nelle scuole dell'Istituto votano una sola volta.

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta per il consiglio di istituto. Gli elettori sono tenuti all'esibizione di un documento valido per il loro riconoscimento; in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti al seggio.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Le elezioni avvengono con il **sistema proporzionale** sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

- **l'elettorato attivo e passivo** per la elezione dei rappresentanti del **personale DOCENTE** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art. 10 dell'O.M. n. 215/1991);

- **l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti dei GENITORI** degli alunni iscritti ad ogni ordine di scuola spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore (art. 7).

- **l'elettorato attivo e passivo per la elezione dei rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.)** spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione o di assegnazione provvisoria; Il personale A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo (art. 14); **Il personale docente ed ATA che presta servizio su più Comuni VOTA UNA SOLA VOLTA nel Comune dove presta il maggior numero di ore di servizio.**

- elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T.A.)

L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A. e contemporaneamente genitore di un alunno) ha diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui appartengono.

Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire i nominativi per procedere alla nomina dei componenti dei seggi.

I seggi elettorali saranno ubicati nei seguenti plessi:

SEGGIO n. 1 PAGLIARE DEL TRONTO- PLESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO S. PERTINI Via C.A. Vecchi, 23 - Spinetoli - voteranno:

- a) tutti i genitori degli alunni frequentanti uno dei plessi ricadenti nel comune di Spinetoli;
- b) il personale docente che presta servizio nei plessi del comune di Spinetoli;
- c) il personale ATA che presta servizio nei plessi del comune di Spinetoli.

SEGGIO n. 2 ACQUAVIVA PICENA- Via G.B. Smacchia 63075 - Acquaviva Picena AP - voteranno:

- a) tutti i genitori degli alunni frequentanti uno dei plessi ricadenti nel comune di Acquaviva Picena;
- b) il personale docente che presta servizio nei plessi del comune di Acquaviva Picena;
- c) il personale ATA che presta servizio nei plessi del comune di Acquaviva Picena.

SEGGIO n. 3 MONSAMPOLO DEL TRONTO- PLESSO SCUOLA PRIMARIA DI MONSAMPOLO VIA PASCOLI - voteranno:

- a) tutti i genitori degli alunni frequentanti uno dei plessi ricadenti nel comune di Monsampolo del Tronto;
- b) il personale docente che presta servizio nei plessi del comune di Monsampolo del Tronto;
- c) il personale ATA che presta servizio nei plessi del comune di Monsampolo del Tronto.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2024/2027.

MODULISTICA

Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria rivolgendosi al personale dell'Ufficio Sig.ra Condello Isabella (Ufficio Didattica). Si conta sulla piena partecipazione di tutte le componenti per dare massima forza di rappresentanza al Consiglio d'Istituto per il bene delle comunità educante.

DEPOSITO ALL'ALBO DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI

Si fa presente che, come indicato all'art.28 dell'O.M. 215 del 15 luglio 1991, contro l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice alla commissione elettorale d'Istituto, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di affissione all'albo.

RICORSI

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta semplice, da parte degli appartenenti alle rispettive categorie interessate, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi. La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto. I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Considerata l'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all'ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.

I componenti dei seggi elettorali, impegnati domenica 24 e lunedì 25 novembre 2024, hanno diritto ad essere esonerati dal servizio e di godere del riposo festivo non goduto, previo accordo con il Dirigente scolastico.

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lgs. n. 297/94 e alle OO.MM. n. 215 del 15.07. 1991, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998 e n. 267 del 04.08.1995.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Paolo Mauriello
(f.to digitalmente)*